

Precari, FdI e Lega all'attacco

Un secondo canale di reclutamento senza concorso

DI JACOPO BENNATI

Mossa di Fratelli d'Italia e Lega per introdurre un secondo canale di reclutamento dall'anno scolastico 2025/2026 senza concorso per i precari di prima fascia e, novità assoluta, anche di seconda fascia per i posti comuni. Due emendamenti identici dei partiti di maggioranza, a prima firma della senatrice Carmela Bucalo (FdI) e del senatore Roberto Marti (Lega), sono stati presentati alla conversione del cosiddetto decreto legge Anticipi, provvedimento che inizia oggi il suo iter in 5a commissione al Senato con i giudizi di ammissibilità.

L'intervento normativo, sempre che venga ammesso (visto che l'oggetto del dl verte su misure che hanno carattere di urgenza, carattere che la misura proposta, che decorre dal 2025, non ha) prevede una serie di procedure derogatorie per l'assunzione nei ruoli a tempo indeterminato del personale docente.

In particolare, il com-



Carmela Bucalo

ma 1 individua una nuova procedura di copertura dei posti vacanti e disponibili, a decorrere dalle immissioni in ruolo previste dall'anno scolastico 2025/2026.

Detta procedura riguarda, nello specifico, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR.

La procedura è riservata ai soggetti inclusi

a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi e comporta l'applicazione di quanto già previsto le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44: contratto a tempo determinato durante il quale è svolta l'anno di prova e lezione simulata al termine dello stesso; all'esito positivo di entrambi, conferma nei ruoli.

Al comma 2 è prevista una ulteriore procedura per i posti comuni che residuano dall'esito della procedura precedentemente descritta, riservata ai soggetti iscritti in seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, ovvero precari privi di abilitazione.

Gli interessati verrebbero assunti con contratto a tempo determinato e ammessi ai percorsi di abilitazione senza selezione per il completamento del numero dei crediti: 60 CFU per chi non ha tre anni di servizio, 30 per chi li ha maturati e 36 per chi ha già conseguito i 24 CFU del previgente impianto normativo. Una volta abili-



Roberto Marti

tati, prevedono gli emendamenti, sono assunti, senza alcuna prova, a tempo indeterminato e ammessi al periodo di formazione e prova, superato il quale sono immessi nei ruoli, senza la lezione simulata che invece è prevista per i colleghi già abilitati.

Il comma 3 abroga le disposizioni relative alla graduatoria regionale per il sostegno e alla cosiddetta call veloce: due procedure più flessibili di quelle introdotte, che quindi hanno consentito di coprire posti di sostegno con personale di ruolo e quindi più stabile anche nelle province

più sguarnite.

Al momento non è chiaro se questi emendamenti, qualora dovessero superare il vaglio di ammissibilità, potranno avere il parere favorevole dai ministeri interessati, Istruzione, Economia e il ministero degli Affari europei, competente anche per il Pnrr, guidato da Raffaele Fitto. Il parere di quest'ultimo dicastero è essenziale, in quanto il reclutamento è oggetto di riforma Pnrr e non è detto venga considerato sufficiente il fatto che le procedure derogatorie vengano attivate solo successivamente al raggiungimento del target di 70 mila posti.

Infatti la riforma del reclutamento è intesa da Bruxelles come una riforma che deve andare a regime e potrebbe considerare una violazione dell'accordo immaginare deroghe così consistenti al nuovo sistema, anche in considerazione del fatto che l'istituzionalizzazione di questa procedura per alcune tipologie di posto, classi di concorso e province italiane, di fatto renderebbe il concorso una scelta residuale. —C. Riproduzione riservata—

Dimensionamento, bocciate le sospensive dei Tar Ed è guerra sul numero reale dei tagli Pnrr alle istituzioni scolastiche

DI MARCO CAMPIONE

Aspettando la decisione della Consulta sulla riforma dei criteri per il dimensionamento scolastico introdotta con il Pnrr, in calendario per le prossime settimane, si susseguono i pronunciamenti della giustizia amministrativa sulle richieste di sospensione cautelare del relativo decreto interministeriale (Istruzione e Economia, i dicasteri interessati). La settimana scorsa il ministero dell'Istruzione e del merito ha incassato due vittorie: il Consiglio di Stato, con decreto cautelare monocratico, ha sospeso l'ordinanza del Tar Campania, che a sua volta aveva sospeso il decreto di Viale Trastevere; il Tar Lazio, dopo la pronuncia contro la cautelare chiesta dalla Regione Puglia (si veda *Italia Oggi* del 7 novembre), si è pronunciato in modo analogo anche sulla richiesta della Toscana.

Palazzo Spada ha accolto l'impugnativa del ministero e sospeso l'esecutività dell'ordinanza del Tar Campania.

Il CdS ha evidenziato come nella comparazione tra i contrapposti interessi sia necessario sospendere l'esecutività dell'ordinanza del Tar Campania in quanto la sua esecuzione pregiudicherebbe

in modo irreversibile le procedure amministrative attualmente in corso in tutte le regioni italiane per consentire il corretto dimensionamento della rete scolastica e, quindi, il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle tempistiche imposte dagli obblighi assunti dall'Italia in sede europea.

La pronuncia del Tar Lazio è invece arrivata con due distinte ordinanze di rigetto delle istanze cautelari richieste nell'ambito dei ricorsi, promossi dalla Cgil e dalla Regione Toscana.

Nelle due decisioni viene chiarito che le esigenze dei ricorrenti non richiedono l'adozione di provvedimenti cautelari e che, pertanto, la questione può essere rimandata all'udienza di merito, fissata al 6 febbraio 2024. Data nella quale, salvo sorprese, la Corte Costituzionale si sarà già pronunciata sui ricorsi delle regioni Emilia, Toscana, Puglia, alle quali si è aggiunta, la Campania.

La decisione del Tar Lazio, infatti, ha sospeso l'ordinanza campana che bloccava l'applicazione del nuovo dimensionamento, ma ovviamente resta in piedi il rinvio alla Consulta del giudizio sulla eventuale violazione del Titolo V della norma primaria della quale il

decreto contestato è una mera applicazione. «Chiediamo al ministro di ritirare il provvedimento e a tutte le regioni di non attuarlo», chiede **Gianna Fracassi**, segretaria della Floc-Cgil, «non si può esultare per il taglio di 700 scuole».

«Attendiamo con fiducia e con piena convinzione delle nostre ragioni la decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità della normativa statale», ha replicato il ministro Valditarà, evidenziando che non si taglia il numero di scuole intese come plessi (in Italia sono circa 40.000), ma il numero di autonomie scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali amministrativi.

Il taglio denunciato rispetto alla dotazione attuale (per il prossimo anno pari a 499 unità e non

700) non tiene conto di due elementi: 1) terminata la deroga introdotta con il Covid, che ha consentito di ridurre a 500 il numero di alunni necessari per avere un ds, da settembre si sarebbe tornati a 600 alunni determinando anche senza riforma una contrazione del numero di autonomie; 2) il calo demografico non può non incidere sul numero di scuole e solo dal 2022 al 2024, si passa da 7,3 a 6,9 milioni di studenti e, senza una inversione immediata del trend demografico, in un decennio perderemo più di un milione di

studenti.

Quest'anno le scuole normodimensionate, grazie alla deroga, sono 7960 e nel prossimo, terminata la deroga, anche senza riforma del Pnrr, sarebbero scese a 7.730. Il decreto contestato ne autorizza a livello nazionale 7.461, quindi 269 in meno.



Corte Costituzionale